

## STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 26.05.2022

### News n. 2/2022 – COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

**Entro il 30 giugno 2022**, i soggetti beneficiari degli aiuti rientranti nel “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19*”, di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021.

I massimali previsti per impresa unica sono:

a) nell’ambito della **sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”**:

- **800.000 euro** per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- **1.800.000 euro** per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

b) nell’ambito della **sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”**:

- **3.000.000 di euro** per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- **10.000.000 di euro** per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del **rispetto dei diversi massimali** vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la **data di concessione di ogni singola misura agevolativa**.

Nonostante le Associazioni Nazionali dei commercialisti abbiano più volte affermato l’opportunità dell’abrogazione di tale adempimento e ne abbiamo formalmente richiesto il suo annullamento o, quantomeno una eventuale proroga, ad oggi, **la scadenza del 30 giugno 2022 è confermata**.

Il **provvedimento 27 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate** ha stabilito le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive dando seguito a quanto previsto nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 11 dicembre 2021 pubblicato in GU n.15 del 20 gennaio 2022.

La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata **da tutti i soggetti che hanno ricevuto aiuti** a causa dell'emergenza "Covid-19" ai sensi dell'art. 1 **D.L. 41/2021**.

Sono esclusi dall'obbligo di invio coloro che hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ma non riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021

Non sono tenuti all'invio coloro che abbiano già reso la dichiarazione in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già la prevedevano per la loro erogazione. In tal caso non sussiste l'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva a meno che il soggetto abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel "Decreto Sostegni" ed in questa ipotesi la dichiarazione deve essere presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti ricevuti successivamente oltre a quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)